



Comunicato Ufficiale n.77 del 7 Gennaio 2026 Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO/MOTIVI– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. Porto Torres

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 36 della Delegazione LND di Sassari del 11.12.2025

Gara: "Porto Torres – Lanteri Sassari" del 08.12.2025

Competizione: Campionato Juniores, fase provinciale della Delegazione LND di Sassari

La A.S.D. Porto Torres ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la sanzione della inibizione, fino alla data del 8 febbraio 2026, al Sig. Matteo Sanna, presidente della medesima società. La suddetta sanzione, determinata ai sensi dell'art. 36, comma 2/a del C.G.S., è stata comminata al Sig. Sanna per aver rivolto all'arbitro espressioni altamente ingiuriose e minacciose per tutta la durata della gara, come esplicitamente riportate nel referto arbitrale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente rileva quanto segue.

Il reclamo oggetto del presente giudizio è stato presentato dalla società a firma del Presidente Matteo Sanna il quale, come già chiarito, al momento della proposizione dell'impugnazione, era (ed è tuttora, fino al 8/2/2026) inibito in virtù della decisione del giudice sportivo odiernamente impugnata. Ebbene, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, *"la sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale"*.

Il Presidente, dunque, fino alla completa estinzione della sanzione, non è legittimato a rappresentare la società in alcuna sede, tanto meno quella disciplinare.

E ciò vale anche se l'oggetto del reclamo è proprio il provvedimento di irrogazione della sanzione inibitoria. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del C.G.S. sopra citato, *"le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare"*.

Il reclamo, pertanto, è chiaramente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte Territoriale Sportiva d'Appello,

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l'incameramento del contributo.

DISPOSITIVO/MOTIVI– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. G.S. Iglesias Calcio

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 67 del Comitato Regionale Sardegna LND del 18.12.2025

Gara: "PGS Club San Paolo – Iglesias Calcio" del 14.12.2025

Competizione: Campionato Allievi Under 17 Regionali

La Società ASD GS IGLESIAS CALCIO ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. Sardegna n. 67 del 18 dicembre 2025, in ordine alla partita in epigrafe, con la quale è stata comminata la squalifica per sei gare effettive al calciatore ALESSANDRO SCARPA per condotta irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara che si concretizzava in un contatto fisico con la mano, seppur senza intenti lesivi e privo di conseguenze, integrata nella fattispecie di cui all'articolo 36 del C.G.S.

La Corte, letti gli atti del procedimento, preliminarmente osserva che la Società reclamante, con l'atto di preannuncio inviato tramite pec il 19 dicembre 2025, ha omesso di versare il contributo, in violazione di

quanto previsto dall'art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva, né chiedeva l'addebito della tassa nel proprio conto societario, richiesto solo successivamente, il 21 dicembre 2025, all'atto di proposizione del reclamo.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 67 e 76 CGS nonché in aderenza alla consolidata Giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (decisione n. 43/CFA/2019-2020/C), il contributo (anche per il reclamo in appello) deve essere versato contestualmente al preannuncio ovvero entro due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare. Termini conformi anche per la richiesta di addebito su conto corrente societario

Nel caso concreto, nessun pagamento veniva effettuato in sede di preannuncio e la richiesta di addebito perveniva, tramite pec, all'atto della presentazione del reclamo stesso, pertanto ampiamente fuori dai termini previsti dalla norma.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Territoriale

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l'addebito del contributo.

ORDINANZA– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. Antas Calcio

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 38 della Delegazione LND di Carbonia/Iglesias del 18.12.2025

Gara: "Atletico Calcio Cortoghiana – Antas Calcio" del 15.12.2025

Competizione: Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali

La ASD ANTAS CALCIO ha proposto tempestivo preannuncio di reclamo, senza la prova dell'avvenuto pagamento del contributo, e senza dare seguito al deposito del reclamo.

PQM

La Corte dichiara il non luogo a provvedere

DISPOSITIVO– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. Tavolara Calcio

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 67 del Comitato Regionale Sardegna LND del 18.12.2025

Gara: "Tavolara Calcio - Palau" del 13.12.2025

Competizione: Campionato di Seconda Categoria

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: U.S. Settimo 1967

Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 67 del Comitato Regionale Sardegna LND del 18.12.2025

Gara: "U.S. Settimo 1967 - Carloforte" del 14.12.2025

Competizione: Campionato Allievi Under 17 Regionali

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu
Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 67 del Comitato Regionale Sardegna LND del 18.12.2025
Gara: “Carbonia Calcio – Terralba Francesco Bellu” del 14.12.2025
Competizione: Campionato Allievi Under 17 Regionali

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 07.01.2026

Reclamo proposto da: A.S.D. Pol. Isili
Avverso decisioni del G.S. di cui al C.U. n° 42 della Delegazione LND di Cagliari del 18.12.2025
Gara: “Gialeto 1909 - Isili” del 15.12.2025
Competizione: Campionato Allievi Under 17 Provinciali

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l’incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario
A.Devilla

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 7 gennaio 2025